

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 301**  
a iniziativa del Consigliere Leonardi  
*presentata in data 9 agosto 2019*

-----

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2017, N. 27  
“NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E  
DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE”

-----

**Art. 1**

*(Sostituzione del titolo della l.r. 27/2017)*

1. Il titolo della legge regionale 7 agosto 2017, n. 27 (Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile) è sostituito dal seguente: “Norme per la promozione della cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e sul monitoraggio dei fenomeni di criminalità mafiosa e corruttiva”.

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 1 della l.r. 27/2017)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 27/2017 è sostituito dal seguente:

“2. Per le finalità di questa legge, la Regione promuove un sistema integrato di sicurezza territoriale attraverso iniziative, progetti, accordi, protocolli e convenzioni volti ad attuare politiche di contrasto alla illegalità mafiosa, che mirino alla promozione della legalità e alla vigilanza su fenomeni corruttivi dovuti al crimine organizzato e mafioso nel territorio regionale.”.

**Art. 3**

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 27/2017)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 27/2017 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il programma di cui al comma 1 ha validità biennale e si rinnova con le modalità indicate in questo articolo.”.

**Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 27/2017)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 27/2017 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione istituisce la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile quale organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive per le politiche regionali, finalizzate al monitoraggio dei fenomeni di criminalità mafiosa e corruttiva nonché alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile in coordinamento con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 3 bis.”.

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 27/2017 è sostituita dalla seguente:

“b) mantiene un rapporto di costante consultazione con i soggetti di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;”.

3. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 27/2017 è sostituita dalla seguente:

“f) predispone un rapporto periodico con cadenza annuale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso e sui fenomeni corruttivi nelle Marche, sulla base del monitoraggio dei fenomeni che concorrono o che favoriscono lo sviluppo sul territorio regionale e del monitoraggio di aree critiche del territorio regionale maggiormente esposte alle infiltrazioni mafiose e a fenomeni di criminalità mafiosa e di corruzione, evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose; il rapporto viene trasmesso al Consiglio-Assemblea legislativa regionale che ne discute in apposita seduta e reso pubblico.”.

4. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 27/2017 è sostituita dalla seguente:

“b) da tre consiglieri indicati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari di cui uno di maggioranza e due di minoranza;”.

5. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 27/2017 è sostituito dal seguente:

“4. Ai lavori della Consulta regionale partecipano, in qualità di invitati permanenti:

- a) il rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
- b) i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro;
- c) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- d) i rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie del contrasto alla criminalità.”.

### **Art. 5**

*(Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 27/2017)*

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 27/2017 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis (Tavolo tecnico per la Legalità)

1. È istituito il Tavolo tecnico per la Legalità, di seguito denominato “Tavolo”, con funzione di confronto fra esponenti della società marchigiana sui temi del fenomeno delle infiltrazioni mafiose e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.

2. Il Tavolo si riunisce con cadenza almeno annuale per discutere della relazione annuale della Consulta, delle relazioni della Direzione distrettuale antimafia e di tutti gli elementi ritenuti utili al fine dell'analisi e delle proposte volte al contrasto del fenomeno delle criminalità mafiose, anche straniere.

3. Il Tavolo è composto da:

- a) un rappresentante della Giunta regionale, indicato dal Presidente della Giunta, che convoca e presiede la prima riunione;

- b) tre consiglieri regionali, dei quali due espressione delle minoranze;
- c) un rappresentante dell'ANCI delle Marche;
- d) i rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della Unione regionale delle Camere di commercio delle Marche;
- e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria del commercio, del turismo, dell'artigianato, dell'agricoltura, dell'industria e dell'edilizia;
- g) un rappresentante delle associazioni bancarie italiane;
- h) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori;
- i) due rappresentanti delle associazioni impegnate in azioni oggettivamente verificabili e documentate a favore della legalità.

4. Il Tavolo può invitare ai lavori altri soggetti non compresi nell'elenco di cui al comma 3, la cui azione sia coerente con le finalità del Tavolo stesso.

5. La partecipazione al Tavolo è svolta a titolo gratuito.

6. Alle funzioni amministrative e di segreteria del Tavolo provvede la Giunta regionale, con proprio personale.”.

#### **Art. 6**

*(Modifica all'articolo 5 della l.r. 27/2017)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 27/2017 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per le finalità di questo articolo la Regione si avvale delle proposte e del coordinamento tra la Consulta di cui all'articolo 3 e il Tavolo tecnico di cui all'articolo 3 bis.”.

#### **Art. 7**

*(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 27/2017)*

1. L'articolo 15 della l.r. 27/2017 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Costituzione di parte civile della Regione in processi di mafia, infiltrazioni mafiose e fenomeni di racket ed usura)

1. La Giunta regionale, anche su proposta della Consulta e del Tavolo di cui a questa legge, valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'Ente nei procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio

marchigiano, al fine della tutela dei diritti e degli interessi lesi della comunità regionale marchigiana.

2. La Regione, coerentemente alle finalità previste da questa legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima della emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del Codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.”.

### **Art. 8**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.